n°45812/22 R.G.N.R.
n°5712/24 R.G. Dib.
n / Sent. 2861/2026

TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della I^ sezione penale, dott. LORENZO BRIGATO (G.O.T.), nella pubblica udienza del **5 marzo 2026** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I° grado definita con rito ordinario

NEI CONFRONTI DI

[redacted]

nato il [redacted] in [redacted]

libero - assente

IMPUTATO

45812
N. 45182/2022 R.G.N.R. Mod. 21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma
UFFICIO SDAS 4

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
- artt. 552 e ss. c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, PRESTIPINO

concluse le indagini preliminari relative al procedimento a margine indicato, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 05.12.2022,

nei confronti di:
[redacted] nato in Romania il [redacted] e residente in Roma, Via [redacted] e att. Te dom. c/o avv. di UFFICIO FIDUCIA
difeso di fiducia dall'Avv. Daniele Ingarrica del Foro di Roma con studio in Roma, Via Costantino Morin, 28

IMPUTATO

A) Per il reato di cui all'art. 570 *bis* c.p., *perché, in violazione del decreto del 16.12.2020 emesso nell'ambito del procedimento NRG 15903/2019 del Tribunale di Roma, con il quale veniva stabilita la corresponsione, quale contributo al mantenimento della figlia minore* [redacted] *della somma di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi alla madre della minore* [redacted] *entro il giorno 5 di ogni mese, ne ometteva totalmente il versamento dal febbraio al novembre 2022*
In Roma, dal febbraio 2022 e tuttora permanente.

nel quale è persona offesa:
[redacted] a, nata a [redacted] il [redacted] in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore [redacted], nata a Roma il [redacted], assistita di fiducia dall'Avv. Giovanni Maria Giaquinto del Foro di Roma con studio in Roma, Via Sabotino, 46.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Denuncia querela di [redacted] e documentazione allegata;

Visto l'art. 552 c.p.p.

D I S P O N E

CONCLUSIONI

- **P.M.**: condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 200,00 di multa con applicazione delle attenuanti generiche.

P. CIVILE: condanna alla pena che verrà ritenuta di giustizia come da conclusioni e nota spese.

- **difesa**: assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge.

FATTO E DIRITTO

[redacted] è stato citato a comparire dinanzi questo Tribunale con decreto ritualmente e tempestivamente notificato per rispondere del reato di cui all'art. 570 bis c.p. (*violazione degli obblighi di assistenza familiare*) per come meglio descritto nell'imputazione riportata in epigrafe.

All'udienza del 5/12/2024, è stata disposta l'apertura del dibattimento e si è dato corso all'istruttoria di causa, concretatasi nell'escussione della persona offesa [redacted] (udienza del 5.12.24), nonché nell'acquisizione agli atti della documentazione prodotte dalle parti.

Indi, all'udienza del 5.03.2026 è stata disposta la discussione finale e, sulle conclusioni rassegnate come riportate a verbale in atti, è stata resa la pronunzia in dispositivo, del quale è stata data pubblica lettura.

Fatte tali premesse e passando all'esame del caso oggetto dell'imputazione riportata in epigrafe, va rilevato come, all'esito dell'istruttoria dibattimentale

svolta in corso di causa, non risulta provato che l'odierno imputato si è sottratto agli obblighi di assistenza familiare, in particolare facendo mancare detti mezzi di sussistenza alla di lui figlia minore.

Ed invero, lo stesso si è prodigato, quando ha potuto, a corrispondere le somme, sia pur in parte, dovute a titolo di mantenimento della persona offesa.

L'imputato, all'epoca della contestazione (2020-2022) non svolgeva attività lavorativa; lo stesso è stato assunto nel luglio 2022 con regolare contratto e, dal mese di settembre dello stesso anno ha iniziato a corrispondere con regolarità la somma dovuta a titolo di mantenimento per la figlia minore (cfr. documentazione prodotta dalla difesa e acquisita all'udienza del 22.05.2025).

La stessa persona offesa, nel corso della sua escussione, all'udienza del 5.12.2024, ha dichiarato che l'imputato ha corrisposto delle somme dal settembre 2022 e che , comunque, si prodigava a corrispondere anche le spese straordinarie nella misura della metà.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che ha ruotato esclusivamente intorno alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è in alcun modo emersa una volontà precisa da parte dell'imputato di non voler corrispondere le somme dovute alla stessa.

Tra l'altro, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa, l'odierno imputato non ha versato quanto dovuto alla persona offesa, per un periodo temporale significativo, poiché versava in condizioni economiche non ottimali tali da impedirgli di ottemperare a quanto richiestogli, mentre, a partire dal settembre 2022 ha corrisposto e continua a corrispondere quanto dovuto.

Orbene, sulla scorta delle emergenze istruttorie per come innanzi riassunte, risulta evidente come, nel caso in esame, non sia possibile ravvisare la sussistenza di alcuna condotta penalmente rilevante a carico dell'odierno imputato, essendo escluso il dolo previsto dalla norma.

In tal senso, pertanto, nel caso in esame non può non essere adottata una pronunzia assolutoria dell'odierno imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento soggettivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

in composizione monocratica

visto l'art. 530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione contestuale.

Roma, **5 marzo 2026**

Il Giudice

(dott. Lorenzo Brigato G.O.T.)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza
Roma, lì 05/03/2026
L'Assistente Giudiziario
Alessandro Altimo